



COMUNE DI PULA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELG1-150-2019 del 29/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 127 Adottata nella seduta del 31/07/2019

OGGETTO: Modifica dotazione organica e integrazione piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio alle ore 12:10

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE

*La Sindaca **Carla Medau** assume la Presidenza*

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale *Dottoressa Annalisa Porru*

ASSESSORI		P	A
COLLU	ILARIA	P	
FARNETI	EMANUELE		A
PIRISINU	OMBRETTA	P	
USAI	FILIPPO	P	
ZUCCA	MASSIMILIANO	P	

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DOTTORESSA ANNALISA PORRU

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- ⌚ l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- ⌚ l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- ⌚ l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- ⌚ l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- ⌚ l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Visto il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

Preso atto

- ⌚ delle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale dispone che le Linee Guida della Funzione Pubblica devono essere adottate entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore del provvedimento (entro il 22 settembre), Linee guida che alla data odierna non risultano ancora emanate. Le medesime disposizioni stabiliscono inoltre che, in fase di prima applicazione, il divieto per le PA di effettuare assunzioni di personale in caso di mancata adozione del piano triennale del fabbisogno entrerà in vigore solamente a partire dal prossimo 30 marzo 2018 e, comunque, decorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida;
- ⌚ Che in base alla nuova normativa il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale. In assenza di nuove disposizioni si ritiene che questo documento debba continuare ad essere allegato al DUP, documento unico di programmazione. Questo anche in considerazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizza il DUP. La dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale: la dotazione organica discende a questo punto dal documento di programmazione del fabbisogno di personale;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 31/07/2019

Considerato che:

- ⌚ le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, è necessario procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla stessa normativa;
- ⌚ che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata verificata dal Segretario Generale dell'Ente attraverso il confronto con i Responsabili dei Settori dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- ⌚ che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- ⌚ che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2019-2021, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

Dato atto che:

- ⌚ in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013). Il limite da osservare per questa amministrazione è pari ad € 1.899.042,76;
- ⌚ tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- ⌚ tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l'art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. Il totale della spesa sostenuta durante l'anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato è stato pari a € 379.185,85. L'art. 36 D.Lgs. 165/2001 dispone inoltre che *“per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*;
- ⌚ ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità) nell'anno successivo a

quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

Rilevato che

- ⌚ l'art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 prevede che i comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti (soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono nel 2019 procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, senza distinzione di qualifica, nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
- ⌚ ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione e che, per espressa previsione dell'art. 50 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, sono da ritenersi esenti dalle suddette limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili di polizia locale;
- ⌚ rientrano tra le deroghe ai vincoli dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 le assunzioni strettamente necessarie per le funzioni di polizia locale;
- ⌚ rientrano tra le esclusioni dai vincoli dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110 del Tuel;

Dato atto che la legge 145 del 30/12/2018, c.d. Legge di bilancio, in vigore dal 1^ gennaio 2019 prevede

- ⌚ che gli enti locali, con lo scopo di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse, possano utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il comparto Funzioni Locali, con il consenso dei lavoratori interessati, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza
- ⌚ che fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, le graduatorie dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1^ gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (commi 361 e 365); non sarà quindi possibile procedere allo scorrimento delle stesse per gli idonei non vincitori;

Dato atto che in fase di conversione del DL 4/2019 è stata apportata una modifica all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, estendendo la possibilità di utilizzo delle graduatorie non solo per la copertura dei posti messi a concorso ma anche per eventuali sostituzioni dei vincitori neoassunti nei casi di mancata costituzione o estinzione del rapporto di lavoro. Al di fuori di queste ipotesi, risulta pertanto esclusa la possibilità, da parte della Pa che bandisce il concorso, di poter effettuare lo scorrimento della propria graduatoria;

Dato atto che in conseguenza delle nuove disposizioni in materia di validità e utilizzo delle graduatorie sono abrogati l'art. 4, comma 3 e commi 3-ter e 3-quarter del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013 che prevedevano;

- ⌚ l'obbligo di verificare, prima di avviare nuove procedure concorsuali, l'assenza nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e relative alla professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
- ⌚ la possibilità di utilizzare le graduatorie di altri enti mediante accordo ai sensi dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 350/2003. In tal senso si è pronunciata anche la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 36/2019/PAR.

Dato atto che relativamente ai trasferimenti per mobilità rimangono ferme le disposizioni di cui all'art.1, comma 47, della L. 311/2004 le quali prevedono che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 il quale dispone che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disposizioni finanziarie da destinare alle assunzioni, c.d. mobilità neutra;

Dato atto che la Legge 26/2019, di conversione del D.L. 4/2019, attraverso una modifica dell'art. 3 del D.L. 90 ha introdotto le seguenti innovazioni:

- ⌚ la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (anziché tre) oltre che di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (anziché al triennio);
- ⌚ la possibilità per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Dato atto che la legge 56 del 19/06/2019, c.d. Legge Concretezza, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego ha previsto in particolare:

- ⌚ che nel triennio 2019/2021 le procedure bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e le conseguenti assunzioni possano essere effettuate senza previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto;
- ⌚ relativamente alla mobilità obbligatoria ex artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 la riduzione dei tempi che le amministrazioni devono attendere prima di procedere all'avvio della procedura concorsuale, per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione, da sessanta a quarantacinque giorni;

Rammentato che fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006 per i comuni privi di posizioni dirigenziali le capacità assunzionali sono ridotte in misura pari al valore finanziario corrispondente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizioni organizzative già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21/05/2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilite ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

Riscontrato:

- ⌚ che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ⌚ che con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 10/05/2019 è stato approvato il Piano delle azioni positive 2019/2021;
- ⌚ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 08/03/2019 si è provveduto alla Ricognizione annuale eccedenze di personale - anno 2019;

Richiamata la vigente Dotazione organica, come da ultimo aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17 dicembre 2018;

Rilevato che nella Dotazione organica, come da ultimo aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17 dicembre 2018, è stato commesso un errore materiale in quanto la modifica del profilo di Collaboratore amministrativo Cat. B3 consente l'istituzione di posto di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1 non a 36 ore ma a 33 ore;

Ritenuto di dover integrare le precedenti programmazioni triennali del fabbisogno del personale 2019/2021, adottate con le delibere di Giunta n. 207 del 17 dicembre 2018 e n. 24 del 08 marzo 2019, per effetto degli eventi sotto indicati:

- collocamento a riposo, a decorrere dal 01/12/2019, del Geom. Donato Deidda, dipendente a tempo pieno e indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D3;
- cessazione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 19/06/2019, del Rag. Egidio Usai, dipendente a tempo pieno e indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo Contabile, categorie D3;
- collocamento a riposo, a decorrere dal 01/02/2020, della Sig.ra Lucia Soru, dipendente a tempo pieno e indeterminato in qualità di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C1.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

In forza di quanto sopra esposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- I. in relazione al fabbisogno di personale e agli obiettivi dell'ente, **di modificare e riapprovare** la dotazione organica
 - ⌚ prendendo atto che il profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, frutto della trasformazione del profilo di Collaboratore amministrativo Cat. B3, è a tempo parziale 33 ore
 - ⌚ destinando il suddetto Istruttore Amministrativo al Settore Turismo
 - ⌚ destinando il profilo di Istruttore Direttivo Cat. D1 assegnato al Servizio Patrimonio al Settore Finanziario
- II. **Di integrare** la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, disposta con le Deliberazioni della Giunta Comunale richiamate in premessa, prevedendo le seguenti assunzioni:

2019

 - ⌚ Settore Tecnico – Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 – Concorso Pubblico
 - ⌚ Settore Finanziario – Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 – Concorso Pubblico

2020

 - ⌚ Settore Finanziario – Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1 – Scorrimento graduatoria vigente dell'Ente
- III. **Di riservarsi** di apportare variazioni o modifiche che si rendessero necessarie nel predetto triennio;
- IV. **Di dare atto** che il presente atto sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- V. **Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1/4/99;
- VI. **Di trasmettere** il presente atto al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere, vincolando l'efficacia del presente atto al parere favorevole dello stesso Revisore;
- VII. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Interessato
Dottorssa Annalisa Porru**

Pula, 29/07/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Efsio Alessandro Caschili**

Pula, 31/07/2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

CON VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

In forza di quanto sopra esposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- VIII.** in relazione al fabbisogno di personale e agli obiettivi dell'ente, **di modificare e riapprovare** la dotazione organica
- ⌚ prendendo atto che il profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, frutto della trasformazione del profilo di Collaboratore amministrativo Cat. B3, è a tempo parziale 33 ore
 - ⌚ destinando il suddetto Istruttore Amministrativo al Settore Turismo
 - ⌚ destinando il profilo di Istruttore Direttivo Cat. D1 assegnato al Servizio Patrimonio al Settore Finanziario
- IX.** **Di integrare** la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, disposta con le Deliberazioni della Giunta Comunale richiamate in premessa, prevedendo le seguenti assunzioni:
- 2019**
- ⌚ Settore Tecnico – Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 – Concorso Pubblico
 - ⌚ Settore Finanziario – Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 – Concorso Pubblico
- 2020**
- ⌚ Settore Finanziario – Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1 – Scorrimento graduatoria vigente dell'Ente
- X.** **Di riservarsi** di apportare variazioni o modifiche che si rendessero necessarie nel predetto triennio;
- XI.** **Di dare atto** che il presente atto sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- XII.** **Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1/4/99;
- XIII.** **Di trasmettere** il presente atto al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere, vincolando l'efficacia del presente atto al parere favorevole dello stesso Revisore;
- XIV.** **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Carla Medau

Il Vice Segretario Comunale
Dottoressa Annalisa Porru

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02/08/2019

Il Vice Segretario Comunale
Dottoressa Annalisa Porru